

D.M. 4 aprile 1996 (1)

Inclusione del servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti fra i servizi di interesse generali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1996, n. 94.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 14 novembre 1994.

(3) Emanato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della suddetta legge che demanda all'autorità portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 23, comma 5, che dispone che in sede di prima applicazione della legge n. 84/1994 le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano, i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento gli esuberanti di personale di cui al comma 2 dell'art. 23, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994 recante: «Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale», ed in particolare l'art. 6 che rimetteva alle conclusioni di un apposito gruppo di lavoro l'inquadramento del servizio ferroviario portuale;

Considerate le risultanze del citato gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 14 novembre 1994;

Considerato il valore strategico per lo sviluppo dell'intermodalità del settore dei trasporti rivestito dal servizio ferroviario portuale e la conseguente necessità di individuare una disciplina organica del settore;

Decreta:

- 1.** Il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti è incluso fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.
- 2.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.